

29 MARZO 2020



COMUNICATO DEL 29 MARZO

Ad ulteriore conferma di quanto già espresso nel nostro comunicato stampa del 26 marzo 2020, ecco un'ulteriore risposta pubblicata sul sito del Governo. In questi momenti, più che mai, si avverte la necessità di una rappresentanza unitaria dei professionisti per gestire i rapporti con le Istituzioni; rappresentanza che, noi iscritti e fondatori troviamo in Confcommercio Professioni.

Il Dpcm del 22/03/2020 all'art.1, comma 1, lettera a prevede che "Le attività professionali non sono sospese...". E dunque, ad esempio, l'attività professionale di amministratore di condominio, codice ATECO 68.32.00 non è soggetta a sospensione mentre lo è l'attività, sempre relativa all'amministrazione di condomini ed immobili, se svolta nella forma di impresa?

No, l'attività non è comunque soggetta a sospensione. **Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite in quanto prevale la natura dell'attività non la forma con cui la stessa si esercita. Peraltro, in termini più generali, la chiara dizione del Dpcm del 22 marzo 2020 non può trovare ostacolo nell'eventuale lacuna del suo allegato.** Inoltre, l'articolo 1, lett. c) prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (*circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali, fatta eccezione per le assemblee di condominio che devono tenersi con strumenti telematici o comunque in locali dove sia garantito il rispetto delle distanze interpersonali, onde evitare fenomeni di assembramento*).

COMUNICATO DEL 26 MARZO

Facendo seguito alle richieste di chiarimento sull'ultimo DPCM del 22 marzo 2020, proposte dalla nostra Associazione per il tramite di Confcommercio Professioni – nostra Federazione di Categoria in Confcommercio – ieri (25 marzo 2020) sul sito del Governo abbiamo potuto leggere la seguente risposta, che da un lato suffraga le nostre interpretazioni e dall'altro giustifica ampiamente la nostra richiesta a tutela degli Amministratori di Condominio. Orbene:

Le attività professionali, come per esempio quella di amministratore di condominio, devono essere sospese se svolte nella forma di impresa?

Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite. Inoltre, l'articolo 1, lett. c) del Dpcm del 22 marzo 2020 prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (*circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali, fatta eccezione per le assemblee di condominio, per le quali si può consultare l'apposita faq*).

Tra l'altro leggiamo anche la seguente risposta:

Gli studi privati devono restare chiusi?

No, non è prevista in generale la chiusura delle attività professionali. In ogni caso, è fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di "lavoro agile" o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

Quindi nell'ambito delle attività professionali non si fa – correttamente – alcuna distinzione alcuna tra professionisti "tipici" – ordinistici e "atipici" – non ordinistici.

L'Amministratore di Condominio professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 bis del c.c. è un. Professionista a tutti gli effetti stante la legge 4/2013.

ABICONF, Associazione degli Amministratori di Condominio aderente a Confcommercio, iscritta al MISE tra le Associazioni che attestano la qualità dei loro iscritti, associa solo AMMINISTRATORI PROFESSIONISTI .

È espressamente chiarito che il DPCM 22 Marzo 2020 non sospende le attività professionali a prescindere dalla forma /ditta individuale o società / con cui esse vengono svolte.

È pure chiarito che : l'articolo 1, lett. c) del Dpcm del 22 marzo 2020 prevede **che qualsiasi attività, anche se sospesa**, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali, fatta eccezione per le assemblee di condominio, per le quali si può consultare l'apposita faq).

Pertanto, nei rapporti con i dipendenti sarà da incentivare il lavoro agile o *Smart Working*

Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, lo *Smart Working (o Lavoro Agile)* è una modalità di esecuzione

Il Presidente Nazionale Abiconf
ANDREA TOLOMELLI

